



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA FERMA, DA CERCA E DA SEGUITA ALL'INTERNO DELLE AREE CINOFILE TEMPORANEE (L.R. 10/2004 art. 18 comma 11) ISTITUITE ED AUTORIZZATE DALL'ATC CHIETINO-LANCIANESE.

Art. 1

1. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile istituite dall'A.T.C. ai sensi della L.R. 10/2004 art. 18 comma 11, è consentita a tutti i cacciatori iscritti e ammessi, nel rispetto delle norme e dei tempi previsti dal presente regolamento. Potranno accedere alle aree cinofile, i cacciatori in regola con i versamenti previsti dalla legge: tassa di concessione governativa, tassa regionale e assicurazione di responsabilità civile verso terzi, versamento dell'ATC.

Art. 2

Nelle aree cinofile, possono essere introdotti, soltanto cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola, con le vigenti norme sanitarie.
Nelle aree cinofile, possono essere introdotti un numero massimo di 6 cani (massimo 6 cani da seguita e massimo 3 cani da ferma o da cerca).
Nelle aree cinofile non è possibile introdurre armi, comprese quelle caricate a salve delle quali non si autorizza l'utilizzo per non arrecare disturbo alla fauna.

Art. 3

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani, da parte dei cacciatori e cinofili autorizzati, nelle aree cinofile a gestione dell'A.T.C. è consentito, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani deve avvenire tassativamente in terreni non in attualità di coltivazione; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose causati dai cani condotti o dai conduttori saranno risarciti da questi ultimi; il Co.Gest dell'A.T.C. è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività di addestramento ed allenamento dei cani.

Art. 4

L'addestramento avrà inizio il 1 febbraio e si concluderà il 30 aprile.

Art. 5

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non diversamente sanzionate, trova applicazione quanto disposto dalla L.R. 10/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

*Per una capillare diffusione del presente regolamento si delegano le Sezioni Comunali delle
Associazione Venatorie.*